

N. 02321/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01796/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1796 del 2012, proposto da:

[REDACTED]

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Quarta, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Santa Maria Segreta, 6

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Milano, via Freguglia, 1

per l'accertamento, con contestuale istanza cautelare,

del diritto alla cessazione dell'applicazione della ritenuta di somme in conto trattamento di fine servizio, nonché alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dal 1 gennaio 2011 alla data di effettivo soddisfo, nonché, ove occorra, per l'annullamento, previa sospensiva,

della circolare di cui alla nota 840242930 in data 30.5.2012 del Ministero della Difesa, Direzione generale del personale militare, nonché di tutti i provvedimenti presupposti, conseguenti ovvero comunque altrimenti connessi, ancorché non conosciuti allo stato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato:

che i ricorrenti, tutti appartenenti all'Arma dei Carabinieri, hanno chiesto l'accertamento del loro diritto a non subire l'esercizio della rivalsa di cui all' art. 37 del d.P.R. n. 1032/1973 da parte dell'Amministrazione resistente, con conseguente sua condanna alla restituzione di quanto già illegittimamente riscosso;

che la presente domanda processuale scaturisce dalle modifiche normative sul regime di trattamento di fine rapporto introdotte per i dipendenti pubblici dal comma 10 dell'art. 12 del d.l. n. 78/2010, a fronte delle quali il Ministero della Difesa ha continuato ad operare la trattenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione lorda già prevista

dal precedente regime normativo regolante la cd. indennità di buonuscita;

Ritenuto:

che, effettivamente, la formulazione operata dall'art. 12, comma 10, del d.l. n. 78/2010 – nel testo coordinato con la legge di conversione n. 122 del 2010 - appare inequivoca, stabilendo tale norma che, a decorrere dal 1 gennaio 2011, ai lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni iscritte nel conto consolidato della pubblica amministrazione, per i quali il computo del trattamento di fine servizio non fosse già regolato conformemente a quanto previsto nell'art. 2120 del codice civile, dovessero essere imposte, con riferimento al conteggio delle anzianità contributive, le stesse regole già stabilite (quanto a sistema di calcolo, base contributiva ed aliquote) per i dipendenti privati;

che, operando la modifica normativa suddetta un vero e proprio cambiamento complessivo del regime del trattamento di fine rapporto applicabile alla categoria professionale degli odiermi ricorrenti, la disposizione di cui all'art. art. 37 del d.P.R. n. 1032/1973 deve ritenersi implicitamente abrogata, alla stregua di quanto previsto dall'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile, per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti e perché la nuova legge regola l'intera materia già disciplinata dalla legge anteriore;

che, peraltro, se così non fosse, l'interpretazione fornita

dall'Amministrazione resistente alla nuova disciplina oggi in esame dovrebbe condurre ad una pronuncia di incostituzionalità del d.l. n. 78/2010, nella parte in cui salva indirettamente la disciplina previgente, in quanto il persistere del prelievo a carico del dipendente introdurrebbe un'evidente e inaccettabile discriminazione, a parità di retribuzione, tra due categorie di lavoratori (dipendenti privati e dipendenti pubblici) che invece sono state espressamente e volutamente equiparate ai fini del trattamento economico di fine rapporto;

che, ad ogni modo, essendo possibile un'interpretazione – opposta, come detto, rispetto a quella fornita dall'amministrazione resistente

, in linea con il dettato letterale e logico del d.l. n. 78/2010, e senz'altro conforme a Costituzione, non vi è ragione di rimettere la questione della violazione del principio di uguaglianza alla Corte;

che va dunque riconosciuto ai ricorrenti il diritto a non subire l'esercizio della rivalsa di cui all' art. 37 del d.P.R. n. 1032/1973 da parte dell'Amministrazione resistente, per cui, accertata l'assenza di base normativa, dall'1 gennaio 2011, del perdurare del prelievo del 2,50% sull'80% della retribuzione, il Ministero della Difesa va condannato alla restituzione degli accantonamenti già eseguiti a decorrere dall'1 gennaio 2011, con rivalutazione ed interessi legali dalle singole scadenze mensili fino all'effettivo soddisfo, da calcolarsi applicando i criteri di cui al D.M. 1 settembre 1998, n. 352;

che le spese processuali seguono la soccombenza, e sono liquidate

come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo accoglie, e, per l'effetto:

- accerta l'illegittimità, a decorrere dall'1 gennaio 2011, del perdurare
del prelievo del 2,50% sull'80% della retribuzione dei ricorrenti (sin
qui operato a titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennità di
buonuscita);

condanna l'Amministrazione intimata a restituire ai ricorrenti gli
accantonamenti già eseguiti a decorrere dalla suddetta data, con
rivalutazione monetaria ed interessi legali, nella misura di cui in
motivazione.

Condanna l'amministrazione resistente a rifondere le spese
processuali, che liquida in complessivi € 3.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12
settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Roberto Lombardi, Referendario, Estensore

Angelo Fanizza, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)